

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Codice CIG: 8500355AD8 - Codice CUP: F69E19000380005

Fascicolo n. 17.2-2018-103

Committente:

Trentino Digitale S.p.A.

Via Giuseppe Gilli n° 2 – 38121 Trento

Riferimento contratto: «*Riferimento_contratto*»

Fornitore:

«*Fornitore_aggiudicatario*»

«*Indirizzo_fornitore*» - «*Cap*» «*Città*»

Riferimento: «*Riferimento_aggiudicatario*»

CONTRATTO

Tra

- Trentino Digitale S.p.A., con sede legale in 38121 Trento, Via Giuseppe Gilli n. 2, Capitale Sociale Euro 6.433.680,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Presidente _____;
e
- _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto dd. _____
avanti il Notaio _____ – Repertorio n. _____, tra:
 - _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, quale *Capogruppo e Mandataria*;
 - _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____, quale *mandante*;

premessso che

- a) nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente e/o

Stazione appaltante: la società Trentino Digitale S.p.A. con sede in via G. Gilli n. 2 – 38121 - Trento – Italia,

Aggiudicataria e/o Fornitore

e/o Impresa: Impresa, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, Rete o G.E.I.E. cui è aggiudicato l'appalto,

Parti: la Committente e l'Aggiudicataria;

- b) Trentino Digitale, con delibera del *Presidente* n. _____ di data _____ ha autorizzato l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, L.P. 23/90 e del relativo regolamento di attuazione, D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg., nonché della L.P. 2/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) la *Società/Raggruppamento temporaneo* _____ ha partecipato alla predetta procedura presentando la propria offerta e all'esito della stessa è stata dichiarata, con verbale rep. N. ____ di data ____ aggiudicataria, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto, nonché (*ove previsto dalla vigente normativa in*

materia) le verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

- e) l'Aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di Euro __, __ (__, __) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. __ di data __, rilasciata dalla _____, con sede in _____, via __ n. __, [eventuale] costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- f) l'Aggiudicataria ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, la polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, come specificato nel presente contratto;
- g) l'Aggiudicataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal "Capitolato Tecnico" e dai relativi allegati e da tutta la documentazione della gara in oggetto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) l'Impresa dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per impegnarsi alle condizioni tutte di cui al presente Contratto;
- i) con il presente contratto le Parti intendono stabilire principi, condizioni, modalità e clausole generali in base ai quali saranno regolamentati i loro futuri rapporti;
- j) il codice identificativo di procedura (CIG) è **8500355AD8** ed il codice CUP (codice unico progetto) è F69E19000380005.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e dei documenti che fanno parte del Contratto

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il “Capitolato Tecnico” e tutta la documentazione complementare, l’“Offerta tecnica” e l’“Offerta economica” presentate dall’Aggiudicataria - ancorché non materialmente allegati - costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Contratto prevalgono su quelle contenute nel “Capitolato Tecnico”.
3. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata, in via principale:
 - a) dalle clausole del presente contratto e dai relativi allegati, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti con l’Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”*;
 - c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici*

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;

- d) *dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dalle diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;*
- e) *dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;*
- f) *dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
- g) *dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
- h) *dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
- i) *dal codice civile e dalle altre disposizioni normative e regolamentari in vigore in materia di contratti di diritto privato.*

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative di prezzi peggiorative per l'Aggiudicataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni volte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente contratto. In tali casi le Parti sostituiranno alle previsioni contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente ammesse - che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente inteso e assicurino un'esecuzione conforme agli scopi delle Parti.
4. Per la disciplina delle variazioni contrattuali si applica l'art. 27 della L.P. del 9 marzo 2016, n. 2 e/o, per quanto ivi non disposto o non contrastante con le previsioni citate, l'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto è il "SERVIZIO DI CONTACT CENTER PER IL CUSTOMER SERVICE DESK" secondo i requisiti e con le modalità ed i termini indicati all' "Allegato – Capitolato Tecnico". Le prestazioni riguardano:
 - a) servizio di Contact Center per un massimale non garantito di 100.000

contatti/annuali;

b) servizio di invio Sms per un massimale non garantito di 120.000 contatti/annui;

2. L'erogazione dei servizi dovrà aver luogo con le modalità e nei termini di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico – e relativi allegati – nonché all' "Offerta" presentata.
3. I quantitativi massimi indicati per ciascun servizio non sono vincolanti in alcun modo per la Committente. La Committente non potrà essere considerata, pertanto, inadempiente verso l'Aggiudicataria qualora non vengano raggiunti i quantitativi massimi indicati.
4. I quantitativi vanno intesi come valutazione di massima che potrà variare in funzione delle esigenze di Trentino Digitale, anche in compensazione dei quantitativi tra i servizi stessi, fermo restando il valore complessivo del Contratto.

Articolo 4

Durata

1. L'efficacia del presente contratto decorre dalla sottoscrizione di entrambe le parti. Il servizio di "CONTACT CENTER PER IL CUSTOMER SERVICE DESK" avrà decorrenza dal giorno successivo dalla data di avvenuta presa in carico del servizio secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e terminerà trascorsi 36 (trentasei) mesi.
2. L'avvenuta presa in carico del servizio avviene subordinatamente all'effettuazione delle attività preliminari di cui al par. 3.1.1 del Capitolato Tecnico, che devono avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto;
3. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente ha facoltà di ordinare all'Aggiudicataria l'avvio del presente Contratto in via anticipata rispetto alla

stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa anche via PEC.

4. *(opzione di rinnovo)* Prima della scadenza di cui al comma 1 del presente articolo la Committente, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno 60 giorni prima, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere al rinnovo del presente contratto per il periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi e per un'entità complessiva fino a Euro _____ alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'Aggiudicataria.
5. *(opzione di proroga tecnica)* La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Articolo 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio delle attività viene disposto da parte dal Direttore dell'esecuzione.
2. L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Impresa non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 6

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n.

50/2016.

Articolo 7

Variazione e modifiche del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione le singole prestazioni potranno variare in aumento e in diminuzione rispetto ai valori stimati inizialmente senza che all'Aggiudicataria spetti alcun ulteriore corrispettivo, anche a titolo di indennizzo, fermi restando il valore contrattuale massimo e i limiti previsti dalla vigente normativa per eventuali integrazioni o variazioni, di cui all'art. 27 della L.P. del 9 marzo 2016, n. 2.

Articolo 8

Corrispettivi

1. Per le attività di cui al presente Contratto saranno riconosciuti corrispettivi determinati sulla base dei corrispettivi indicati nell' "Offerta Economica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all'importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari a euro _____ (_____/00) per l'intero periodo di durata contrattuale determinato dal numero di contatti/sms stimati per il relativo corrispettivo unitario.
2. I corrispettivi unitari offerti sono:
 - a) euro _____ (_____/00) per il servizio informativo;
 - b) euro _____ (_____/00) per il servizio sms.
3. Il corrispettivo dovuto è determinato dal numero di contatti/sms mensili per il relativo corrispettivo unitario offerto.
4. I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla

Committente unicamente all'Aggiudicataria.

5. Nel corso dell'esecuzione i servizi saranno consumabili anche con una composizione diversa da quella prevista inizialmente, in compensazione tra loro, senza che all'Aggiudicataria spetti alcun corrispettivo a titolo di indennizzo.
6. La Committente non garantisce e non è vincolata all'acquisizione della quantità massima prevista per ciascun servizio o per il complessivo definito a massimale. Qualora per esigenze della Committente, i predetti servizi si dovessero rendere necessari in giornate/finestra oraria più ampia rispetto a quella ordinaria, previo accordo tra le Parti, i corrispettivi di cui al comma 2) saranno maggiorati di una percentuale di 25 (venticinque) punti percentuali. In caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (personale, mezzi, prodotti) tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, in occasione del rinnovo, il Fornitore potrà richiedere una revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. La richiesta dovrà essere articolata con riferimento ai presupposti di legge e corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti, effettuerà un'istruttoria sulla base dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori e/o di analisi di mercato, di eventuali tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali disponibili, nonché degli elementi evidenziati dal Fornitore.
7. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria, in base a propri calcoli, indagini e stime e rimarranno quindi fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico

l'Aggiudicataria stessa di ogni relativo rischio e/o alea. L'Aggiudicataria, pertanto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016, non potrà vantare nei confronti della Committente alcun diritto ad ulteriori compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi fissati con il presente Contratto.

Articolo 9

Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. L'Impresa si impegna ad emettere fatture per il pagamento dei corrispettivi pattuiti e maturati utilizzando il codice di destinazione UVIZPCO; in particolare emetterà fattura trimestrale posticipata per le prestazioni effettivamente eseguite. La fatturazione sarà emessa previo accertamento da parte della Committente dell'effettiva e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini sia qualitativi che quantitativi, alla verifica del rapporto dettagliato dei servizi erogati che l'Impresa dovrà allegare ai predetti documenti.
2. La Committente effettuerà i pagamenti delle fatture emesse dall'Aggiudicataria mediante bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime.
3. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito al comma precedente, salve tutte le previsioni del presente contratto in ordine alla sospensione della decorrenza di tale termine, spettano al Fornitore interessi in misura pari al tasso degli interessi di mora pubblicato sulla G.U.R.I. a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il semestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di otto punti percentuali.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo

a personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le modalità di pagamento suindicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
8. In caso di applicazione di penali sarà facoltà della Committente compensare il debito

con il credito, nel rispetto della normativa fiscale e senza preventivo inoltro di diffida o procedimento giudiziario alcuno.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Contratto.
10. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
11. *(Eventuale)* In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la fatturazione dei corrispettivi deve avvenire in misura corrispondente alle quote indicate all'atto della stipulazione del contratto, salvo eventuale variazione intervenuta tra le imprese raggruppate nel corso dell'esecuzione, di cui al successivo art. 10.
12. I pagamenti di cui al presente contratto sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell'art. 1, c.1 del citato D.L. 50/2017, nel campo I.V.A. delle fatture dell'Impresa dovrà pertanto essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti".

Articolo 10

Fallimento e altre vicende soggettive del Fornitore

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. *(Eventuale)* In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica e quindi la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Committente sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Fornitore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. *(Eventuale)* In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 11

L. 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'Impresa deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Digitale Spa (...), identificato

con il CIG n. ___/CUP n. ___, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa ___, si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Digitale spa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa ___, si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Digitale spa.”.

3. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Impresa comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione

alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Impresa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ed il codice unico progetto (CUP), indicati nelle premesse del presente contratto.

Articolo 12

Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria

1. La stipulazione del presente Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle disposizioni che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dei servizi.
2. L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati, oltre che nell' "Offerta", nonché in conformità alle istruzioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione contrattuale, a titolo di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente comunica la volontà di avvalersi della clausola risolutiva mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC; fatto salvo, in ogni caso, il diritto al

risarcimento di tutti i danni subiti, la risoluzione è efficace trascorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi e per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione.
4. L'aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 11 del D.L. n. 83/2012 s.m.i., al mantenimento della propria iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
5. L'Aggiudicataria si obbliga sin d'ora a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite dalla Committente. L'Aggiudicataria si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
6. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria e la stessa non potrà pertanto avanzare pretese di compensi a tale titolo nei confronti della

Committente, assumendosene ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso tali oneri remunerati con il corrispettivo contrattuale.

8. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto. L'Aggiudicataria rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività ordinarie svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
10. L'Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti. Tali verifiche potranno anche comportare ispezioni e/o audit presso la sede dell'Aggiudicataria.
11. Con riguardo alle eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali ed evidenziate dalla Committente in forma scritta, l'Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere a Trentino Digitale spa, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. La Committente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
12. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto con

risorse dotate dei profili professionali e dell'esperienza adeguati a ciascuna attività da eseguire, assicurando conformità a quanto indicato nella documentazione di gara, nell'offerta e rispetto alle obbligazioni assunte con la presentazione dell'offerta e sottoscrizione del presente Contratto. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria, la Committente potrà richiederne per iscritto all'Aggiudicataria la sostituzione, che dovrà aver luogo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

13. Qualora la Committente non ritenesse i profili professionali e l'esperienza delle risorse professionali inviate in sostituzione, o per ragioni di incremento del gruppo di lavoro, adeguati a ciascuna attività da eseguire, potrà procedere all'affidamento dei servizi in oggetto a diversa Impresa, con oneri a carico dell'Aggiudicataria, eventualmente assoggettando quest'ultima a penale e a risarcimento dei danni, ai sensi del presente contratto.
14. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
15. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicataria dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con partita IVA). In occasione del primo ingresso nella sede della Committente o nella diversa sede da questa individuata, per ogni risorsa impiegata nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà

essere consegnata al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale l'Aggiudicataria, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna al referente della Committente della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione di una penale secondo quanto previsto dal presente Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente alla Committente - quest'ultima avrà la facoltà di applicare una penale ai sensi del presente contratto, ovvero di dichiarare lo stesso risolto di diritto, nonché procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Articolo 13

Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci

lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., nonché alla deliberazione di

Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore Industria metalmeccanica e della installazione di impianti**. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali (e rispettivi eventuali futuri accordi integrativi territoriali) stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

2. L'Impresa e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, igiene e sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicataria documenti e informazioni relative a:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
 - b) iscrizione e tassi INAIL;
 - c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
 - d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
 - e) CCNL applicato ai dipendenti.
4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, a titolo di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di semplice comunicazione, di almeno 20 (venti) giorni prima dell'effetto risolutivo,

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Trentino Digitale.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
7. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
8. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in

sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

9. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto,

attraverso la compilazione dell' Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Contratto.

10. L'elenco è formato con riferimento alla data del 31/12/2019.
11. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Contratto.
12. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, commi 9 e ss., D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
13. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % circa delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
14. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi dell'art. 13, comma 1, e

dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Articolo 14

Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. L'Impresa si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro, assicurazioni, fiscali, sociali, assistenza, contribuzione, previdenza, retribuzione, infortunistica, nonché in materia di tutela, salute, sicurezza e igiene ed in ogni caso a conformarsi a tutte le disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità del presente Contratto, in quanto applicabili.
2. L'Impresa è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
3. In particolare, l'Impresa si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità del presente Contratto. L'Impresa si obbliga a verificare che le citate disposizioni, oltre che dal proprio personale dipendente o collaboratore, siano rispettate dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, l'Aggiudicataria è tenuta sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione

- delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove eventualmente sarà eseguito l'appalto;
- b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
5. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, come definito al precedente art. 12, comma 14, l'Impresa si impegna a munire le risorse professionali impiegate per l'esecuzione dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136. Le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto saranno tenute ad esporre la tessera di riconoscimento durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative, contrattualmente definite, all'interno della sede della Committente.
6. La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento "Piano di emergenza" che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente.

8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 15

Direttore dell'esecuzione e Responsabile del Contratto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma il RUP designato provvede a nominare un Direttore dell'esecuzione, che sarà referente della Committente nei confronti della Impresa, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»
3. Analogamente l'Impresa si obbliga a nominare il Responsabile del Contratto che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa ai fini del presente Contratto. Il nominativo del Responsabile del Contratto dell'Impresa dovrà essere comunicato da quest'ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica del medesimo.

Articolo 16

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Impresa, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Articolo 17

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Impresa dichiara di conoscere integralmente e nelle singole parti il contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da Trentino Digitale, avendone presa completa e piena visione nella sezione "Società-Trasparente/Disposizioni generali/Atti-general" del sito Internet aziendale www.trentinodigitale.it, approvato anche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), impegnandosi per tutta la durata del rapporto contrattuale ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopracitati e a farli conoscere, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
2. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei predetti documenti costituisce inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto, a titolo di grave inadempienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e della Committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego.

Articolo 18

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Impresa inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a "Trentino Digitale S.p.A." ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Articolo 19

Riservatezza

1. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza dei predetti obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Committente, previa comunicazione all'Affidataria mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, a titolo di grave inadempienza, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nonché di esigere il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivarne.
5. L'Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a procedure di gara e/o appalti.
6. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalle disposizioni in materia di riservatezza.
7. L'Aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

Articolo 20

Realizzazione connessione VPN

1. Trentino Digitale si impegna a configurare una connessione via VPN o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate su altri contratti, che potrà essere utilizzata esclusivamente dall'Aggiudicataria o dal personale dalla stessa indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente e non saranno pertanto accettate connessioni generiche multiutenza.
2. Le connessioni saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.
3. L'Aggiudicataria si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti a dati e/o apparati di rete della Committente derivati dalla VPN in carico all'Impresa stessa.
4. Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, con i quali è stato concordato un accesso VPN:
 - hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall'interno dell'azienda;
 - se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da Trentino Digitale si impegnano a verificare che il software antivirus installato sia attivo; diversamente, in tutti gli altri casi, si impegnano ad installare un adeguato ed aggiornato software antivirus;
 - devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l'accesso alla rete TELPAT tramite la VPN in dotazione;
 - dichiarano di essere informati della circostanza che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano un'estensione della rete TELPAT e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.
5. L'Impresa si impegna a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori

assegnatari di account VPN le istruzioni per l'operatore riportate nella dichiarazione che la Committente si impegna a consegnare unitamente alle credenziali di accesso.

Articolo 21

Nomina a Responsabile del Trattamento – ex RGD UE 679/2016 art. 28

1. Qualora nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto, l'Affidataria venga a conoscenza e tratti dati personali (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 1) di cui la Committente è titolare o responsabile del trattamento del trattamento (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 2), il trattamento deve avvenire esclusivamente in ragione delle prestazioni affidate. Pertanto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del succitato regolamento, viene nominato Responsabile/Sub-responsabile del trattamento dei dati, con separato documento di nomina contenente le "Istruzioni al responsabile/Sub-responsabile del Trattamento dei dati e le misure" per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso.
2. La nomina di Responsabile/Sub-Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Articolo 22

Amministratori di Sistema

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016.
2. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (AdS)", così come modificato con il provvedimento dd.

25.06.2009, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuta a:

- a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
 - b) redigere e aggiornare costantemente l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
 - c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del Provvedimento).
3. Qualora l'Aggiudicataria individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Trentino Digitale) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
4. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

Articolo 23

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Impresa deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 24

Responsabilità civile e garanzia assicurativa

1. L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o cose, tanto della Committente e/o di terzi quanto della stessa, in virtù dell'adempimento di obbligazioni di cui al presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione di prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa sub n. _____ dd. _____ con la Compagnia _____, a massimale unico pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilioneivirgolazerozero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima

Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato **nei 24 (ventiquattro) mesi successivi** alla cessazione delle attività del presente contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, pertanto qualora l'Affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, a titolo di grave inadempienza, ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 con conseguente incameramento della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. L'Aggiudicataria si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25

Pretese di terzi

1. L'Aggiudicataria garantisce e manleva in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Articolo 26

Diritti di privativa e diritto d'autore

1. La Committente non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria si sia avvalsa senza autorizzazione di materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. L'Affidataria assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di professionisti) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore, tutelati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, o di marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente Contratto.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra in merito a qualsiasi azione di rivendicazione o altra questione da parte di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 27

Accertamento della regolare esecuzione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione e, a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni inviata dall'Aggiudicataria, effettua i necessari accertamenti e rilascia l'attestazione dell'avvenuta ultimazione delle

prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 102, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per le operazioni di “presa in carico” l’Aggiudicataria comunicherà alla Committente, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni.
3. In caso di accertamento negativo della presa in carico, la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo pec o e-mail, tale esito all’ Aggiudicataria, che sarà tenuta, a propria cura e spese, all’eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro il termine assegnato dalla Committente e indicato nel verbale.
4. Dopo la comunicazione da parte dell’Aggiudicataria dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad una nuova verifica con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
5. Per ogni accertamento negativo la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale, come previsto dal presente Contratto, all’art. 28.
6. Tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione delle verifiche sono svolte a spese dell’Aggiudicataria, che dovrà altresì mettere a disposizione dell’incaricato dell’accertamento tutti i mezzi necessari all’esecuzione.
7. La Committente e l’Aggiudicataria potranno concordemente decidere ulteriori modalità di dettaglio per l’effettuazione delle verifiche.

Articolo 28

Penali

1. Nel caso in cui l’Aggiudicataria non rispetti i livelli di servizio previsti al Paragrafo 3.2 “SLA – livelli di servizio” e nell’Appendice 3 dell’allegato Capitolato Tecnico, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali nei termini di seguito descritti.
2. La Committente procederà alla valutazione dei livelli di servizio misurando, a seconda

del servizio e dei relativi livelli di servizio (target) attesi, i tempi o le percentuali di scostamento, sul periodo temporale definito nell'Appendice 3 dell'allegato Capitolato Tecnico.

3. Ove i tempi medi di attesa rilevati siano oltre ai livelli di servizio, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale il cui importo verrà determinato applicando la percentuale dello 1 (uno) per cento dell'ammontare contrattuale dovuto del mese di riferimento per ciascun secondo di minuto risultante oltre il livello di servizio.
4. Ove i tempi di presa in carico delle richieste via e-mail siano oltre ai livelli di servizio, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale il cui importo verrà determinato applicando la percentuale dello 1 (uno) per cento dell'ammontare contrattuale dovuto del mese di riferimento per ciascuna ora risultante oltre il livello di servizio.
5. Ove le misurazioni (in termini percentuali) siano oltre al livello di servizio definito, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale il cui importo verrà determinato applicando la percentuale (o frazione di punto percentuale espressa in decimali) corrispondente a detto scostamento sull'ammontare contrattuale del mese di riferimento.
6. La Committente si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicataria una penale nella misura di seguito indicata anche per i seguenti ulteriori inadempimenti:
 - a) esecuzione dell'attività di "Presa in carico del servizio di cui al precedente art. 4, lettere a) e b), con ritardo rispetto al termine: 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell'ammontare contrattuale triennale di cui all'art. 8 "Corrispettivi", comma 1;
 - b) sostituzione del responsabile del contratto della Aggiudicataria senza previa autorizzazione dalla Committente: euro 2.000,00 (duemilavirgolazerozero);

- c) con riferimento all'art. 27 del presente contratto per ogni accertamento negativo: euro 2.000,00 (duemilavirgolazerozero);
 - d) assenza, mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica e/o mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione delle risorse professionali: fino ad euro 200,00 (duecentovirgolazerozero), ad insindacabile giudizio della Committente, per ogni giorno o frazione di giorno decorrente dal quinto giorno del rilievo dell'assenza, difformità e/o mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione e la data della ripristinata presenza e/o disponibilità delle risorse stesse;
 - e) violazione di quanto disposto dal "Codice Etico e di comportamento interno" adottato da Trentino Digitale, a proprio insindacabile giudizio, fino all'importo massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale;
 - f) violazione degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy: fino all'importo massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati in forma scritta, tramite PEC o lettera raccomandata AR, dalla Committente all'Aggiudicataria.
8. L'Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, a giudizio insindacabile della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla

Committente all'Aggiudicataria per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

10. La Committente si riserva la facoltà di compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, compresi i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
12. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 29

Risoluzione

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze di obbligazioni tali da compromettere il buon esito delle prestazioni, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per fatto imputabile all'Aggiudicataria, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, la Committente procederà a contestare all'Aggiudicataria l'inadempimento mediante PEC o lettera raccomandata A/R, assegnando alla medesima un termine non inferiore a venti giorni, salvo i casi di urgenza, per la presentazione di controdeduzioni. Ove le predette controdeduzioni non vengano presentate ovvero siano valutate negativamente, la Committente può disporre la

risoluzione in via unilaterale, riservandosi di agire per il risarcimento del danno.

2. A titolo esemplificativo, ricorrono i presupposti di cui al precedente comma nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione nel termine previsto o richiesto dalla Committente;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) ingiustificata sospensione del servizio;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente Contratto;
- f) mancato rispetto reiterato degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) ripetuto ed ingiustificato non adeguamento alle direttive della Committente;
- h) utilizzo di risorse umane non rispondenti ai requisiti, senza autorizzazione della Committente;
- i) mancato rispetto reiterato degli obblighi in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, previa dichiarazione della Committente di avvalersi di siffatta facoltà mediante PEC, oltre che nelle ipotesi specifiche indicate nel Contratto stesso e nel Capitolato Tecnico, nei seguenti ulteriori casi:

- ove il contratto subisca una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c),

ove sia superata la soglia del 50 per cento del valore iniziale del contratto, ai sensi del comma 7 del predetto articolo;

- con riferimento alle modificazioni non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), ove siano superate le soglie eventualmente fissate dalla Committente;
 - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
 - qualora nell'arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali di cui al presente contratto raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - qualora l'Impresa non rispetti il termine indicato dalla Committente per eliminare i difetti e/o le carenze riscontrate all'esito del collaudo/verifica di conformità;
 - in caso di esito negativo reiterato di un collaudo/verifica di conformità;
 - per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
 - qualora siano eseguite transazioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 in violazione degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di

mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Articolo 30

Diritto di Recesso

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 dal presente Contratto, previa comunicazione da inviarsi con almeno 20 (venti) giorni di preavviso dalla data di interruzione dell'efficacia dello stesso tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente si avvalga della facoltà di cui al presente articolo, salvo diversa comunicazione all'atto del recesso, l'Aggiudicataria sarà obbligata a portare a termine gli interventi avviati e ad effettuare il passaggio di consegne al nuovo fornitore.
3. L'Impresa sarà comunque tenuta, su richiesta della Committente, a effettuare il passaggio di consegne.

Articolo 31

Cessione del contratto e dei crediti.

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace

e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Impresa intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Articolo 32

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso.
2. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al

subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Aggiudicataria, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 9 "Modalità di pagamento dei corrispettivi".
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicataria deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
5. L'Aggiudicataria deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Aggiudicataria, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 33

Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto, nonché per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e la Committente, che non si siano potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

Articolo 34

Elezione di domicilio

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte, alternativamente, a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria o di colui che lo rappresenta, oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra ogni eventuale variazione del domicilio eletto, della propria sede, ovvero dei recapiti informatici di cui al precedente comma, che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 35

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di attività

d'impresa e sono pertanto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, da versare in conformità a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment").

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente e interessata.
3. Sono a carico dell'Affidataria tutti gli ulteriori oneri tributari o fiscali e le spese contrattuali inerenti la stipulazione del presente contratto, eventuali atti di modifica, integrazione o proroga, fatta eccezione per gli oneri che per legge fanno carico alla Committente e per l'eventuale imposta di registro, di cui sopra.

Articolo 36

Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, le quali hanno altresì preso conoscenza piena di tutte le relative clausole. Le Parti dichiarano quindi di approvare specificamente ogni singola clausola, nonché l'insieme delle stesse, e di riconoscere ed accettare in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni, richieste per l'espletazione del servizio, previste nel presente contratto.
2. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra

le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e manterrà la propria efficacia, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

5. Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere concordate ed apportate solo per iscritto, tenuto conto delle disposizioni riguardanti le modifiche del contratto in corso di validità di cui all'art. 27 della L.P. del 9 marzo 2016, n. 2.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni indicate all'articolo 2 del presente contratto.

Trento, lì

TRENTINO DIGITALE S.p.A.

Il Presidente

«Nome e Cognome»

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che
sostituisce la firma autografa*

«Fornitore_aggiudicatario»

L'Amministratore/Il Procuratore

«Nome e Cognome»

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che
sostituisce la firma autografa*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, l'Impresa dichiara di approvare in via separata e specifica le seguenti clausole:

Art. 12 Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria, tutti i commi;

Art. 13 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto, tutti i commi;

Art. 17 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico;

Art. 24 Responsabilità civile e garanzia assicurativa, tutti i commi;

Art. 28 Penali, tutti i commi;

Art. 29 Risoluzione, tutti i commi;

Art. 30 Diritto di recesso, tutti i commi;

Art. 31 Cessione del contratto e dei crediti, tutti i commi;

Art. 36 Clausola finale, tutti i commi.

l'Impresa «Fornitore_aggiudicatario»

Il Legale Rappresentante

«Nome e Cognome»

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. che sostituisce la firma autografa*

Spett.le
TRENTINO DIGITALE S.P.A.
Via Gilli, 2
38121 TRENTO

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE-
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: **Contratto** _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della
_____, con sede in _____,
Via _____, C.A.P. _____, città _____ (____), tel.
_____/_____ - fax. ____/_____, Partita IVA n. _____ (di seguito,
Impresa),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CHE

con la sig.ra/il sig. _____, impiegata/o per
l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in essere, con l'Impresa, un contratto (*barrare
la casella relativa all'opzione che ricorre nel caso di specie*):

☐ di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;

ovvero

☐ di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA).

Il sottoscritto _____, si impegna a comunicare
immediatamente a Trentino Digitale S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè
dichiarato.

FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del
presente Contratto:

Firma _____

Si allegano:

1. copia di documento di identità del sottoscrittore (in caso di firma autografa);
2. copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto
del presente Contratto.